



25923-17

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 02/02/2017

Composta da:

Sent. n. sez.  
292/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO  
EDUARDO DE GREGORIO  
ALFREDO GUARDIANO  
LUCA PISTORELLI  
ANGELO CAPUTO

- Presidente -  
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N.41631/2016

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/04/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere  
EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI  
che ha concluso per

## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice del Tribunale di Bergamo, in funzione di Appello, sull'impugnazione della parte civile, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato (omissis), che l'aveva assolto dal reato di diffamazione, consistita nell'inviare una missiva a diverse autorità del suo paese in cui aveva definito (omissis) persona socialmente pericolosa ed affetta da disagio mentale, condannando (omissis) al risarcimento del danno.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che col primo motivo, ha lamentato la mancata applicazione della scriminante del diritto di critica, sostenendo che i fatti esposti non erano inventati, tanto che erano oggetto di un procedimento penale, in cui era stata formulata a carico di (omissis) l'imputazione ex art 612 bis cp; per altro aspetto il Giudice non avrebbe valutato che le parole usate rispettavano il limite della continenza e che lo scopo della missiva era solo quello di segnalare agli uffici competenti situazioni riguardo alle quali avrebbero dovuto intervenire.

In data 18.1 2017 ha depositato memoria la difesa della parte civile, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il PG, dr Orsi, ha concluso per il rigetto; l'avvocato (omissis) per la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese; l'avvocato (omissis) per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO.

Il ricorso è infondato.

1. La motivazione, dopo aver sintetizzato il fatto ed osservato che la lettera incriminata, pacificamente rivolta ad una pluralità di destinatari, aveva attribuito a (omissis) pericolosità sociale, in specie per i più piccoli e lo aveva definito soggetto dedito alla bestemmia ed al turpiloquio, ha confutato adeguatamente gli argomenti adoperati dal primo Giudice a sostegno della pronuncia assolutoria, ed ha qualificato le espressioni usate nella missiva in parola come un violento attacco personale, senza alcun esercizio di critica ragionata.

2. A fronte di tale articolata e congrua esposizione dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice nell'adottare la decisione, il ricorso ha dedotto, in primis, la verità dei fatti contenuti nella missiva.

2.1 In proposito occorre ribadire l'insegnamento di questa Corte, che ritiene necessaria la verità dei fatti storici come fondamento dell'esercizio del diritto di critica. In tal senso, Sez. 5, *Sentenza n. 26560 del 29/04/2014 Ud. (dep. 19/06/2014 ) Rv. 260229* : Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che

 1

deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi. Né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. In senso conforme, Sez. 5, *Sentenza n. 7715 del 04/11/2014 Ud.* (dep. 19/02/2015 ) Rv. 264064.

2.2 Nella fattispecie concreta, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, il contenuto della lettera inviata ai diversi enti ed autorità locali non era corrispondente alla realtà storica - come già annotato dal Giudice dell'appello - non essendo fondato su fatti certi, poiché in proposito era stato instaurato un procedimento penale finalizzato proprio all'accertamento degli eventi che l'imputato aveva addebitato alla parte civile.

3. Quanto all'invocato rispetto del limite della continenza, deve osservarsi che le espressioni usate dall'imputato e riportate nell'imputazione e nelle sentenze di merito, pur non essendo in sé volgari né denigratorie, si sono riferite ad un presunto *disagio mentale* ed alla *pericolosità sociale* dell'offeso in special modo verso *i più piccoli dei parrocchiani*. La gratuità di tali affermazioni, invero sganciate da qualsiasi collegamento con la realtà dei fatti esaminati in sentenza, le ha rese idonee ad offendere la reputazione della parte civile nel contesto sociale ove si svolge la sua vita di relazione, che, peraltro, è di limitate dimensioni, all'interno del quale, quindi, è più agevole la conoscenza reciproca delle persone e maggiore la diffusività delle comunicazioni che le riguardano.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; per il principio della soccombenza il ricorrente va condannato, altresì, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di parte, liquidate in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge.

Deciso il 2.2.2017

Il consigliere estensore

dr Eduardo de Gregorio



Il Presidente

dr. Paolo Antonio Bruno

